

CAPO A)

LOMBARDI MARIANO

MURONE SALVATORE

PITTELLI GIANCARLO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 81 I cpv. - 110 - 319 ter - 319 - 321 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, il primo quale Procuratore della Repubblica, il secondo quale Procuratore Aggiunto Vicario, in servizio presso la Procura della Repubblica di CATANZARO, disponevano, con provvedimento formalmente adottato dal dottor LOMBARDI, nella specifica posizione funzionale di capo dell'Ufficio, di intesa con il dottor MURONE, peraltro *codelegato* alla trattazione del fascicolo, la revoca della coassegnazione del procedimento penale c.d. POSEIDONE recante n.1217/05/21 al sostituto procuratore dottor Luigi de MAGISTRIS, primo Magistrato inquirente, in ordine di tempo, "delegato" alle indagini preliminari e come tale perfettamente addentro al dinamismo investigativo in itinere, all'esito della diffusione mediatica dell'informazione di garanzia spedita, nell'ambito della stessa inchiesta giudiziaria, all'avvocato Senatore Giancarlo PITTELLI, già impegnato, in quel medesimo contesto procedimentale, nella Difesa di numerose persone sottoposte ad indagini, al quale PITTELLI il dottor LOMBARDI era legato da rapporti di ventennale amicizia e frequentazione tali da indurlo, lo stesso giorno dell'adozione del provvedimento in contestazione ma successivamente alla sua formalizzazione, ad inoltrare al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO espressa dichiarazione di astensione dalla trattazione del procedimento penale n.1217/05/21, cointestato anche ad esso Procuratore della Repubblica, per la asserita impossibilità di *procedere a valutazioni serene e neutrali*, iniziativa, peraltro, condivisa dal titolare del potere decisorio che, il successivo 31 marzo, accoglieva la dichiarazione di astensione ritenendo fondati i motivi sollevati in quanto basati su gravi ragioni di convenienza; in tal modo operando, muovendo da una situazione -formale- di diretto coinvolgimento personale, esplicitamente riconosciuta e posta alla base della richiamata dichiarazione di astensione, e quindi al cospetto di un -primo, disvelato- livello di cointeressenza, il dottor LOMBARDI, di intesa con il Procuratore Aggiunto Vicario, esautorava, con atto contrario ai propri doveri di capo dell'Ufficio inquirente di CATANZARO e di Magistrato del P.M. coassegnatario dell'inchiesta c.d. POSEIDONE, dalle investigazioni inerenti un delicato, complesso ed articolato procedimento

penale incardinato per gravi ipotesi di reato incentrate sulla illecita gestione regionale di finanziamenti pubblici nel settore della depurazione delle acque, della emergenza ambientale e dei rifiuti, l'unico soggetto istituzionalmente in grado di interferire, con cognizione di causa, con le strategie investigative in itinere, gli eventuali collegamenti fra i vari filoni di indagine, la sinergia fra P.G., consulenti tecnici e determinazioni istruttorie dell'Ufficio procedente;

di guisa da creare i presupposti per una inevitabile stagnazione delle attività istruttorie in corso, conseguente all'allontanamento dall'inchiesta del Magistrato inquirente fin ab origine titolare della stessa e al coinvolgimento in una realtà investigativa in pieno svolgimento ed estremamente variegata di altro sostituto procuratore del tutto estraneo alle logiche di indagine fino a quel momento seguite; nonché per l'altrettanto inevitabile disintegrazione dell'originario disegno investigativo coltivato, sulla base delle emergenze istruttorie in continuo divenire, dal P.M. originario coassegnatario dell'inchiesta;

in definitiva concretizzando, di fatto, una patologica attività di interferenza, in quanto proveniente da soggetto portatore di cointeressenze formali riconosciute immediatamente dopo, negativa rispetto alle iniziative funzionali alle obbligatorie determinazioni di rito sull'esercizio dell'azione penale del P.M. procedente, così da favorire oggettivamente -mediante la deviazione del regolare corso del procedimento penale- le persone implicate nelle indagini preliminari e tra queste, segnatamente, l'avvocato Senatore Giancarlo PITTELLI il quale, in diretto rapporto sinallagmatico con le descritte "deviazioni funzionali" e in un più ampio contesto corruttivo, aveva:

- assicurato all'avvocato Pierpaolo GRECO, figlio della moglie del dottor LOMBARDI, l'ingresso nel rinomato studio legale "PITTELLI";
- assicurato, in detto contesto, all'avvocato Pierpaolo GRECO effettive presenze defensionali, seppure in sostituzione del legale formalmente nominato, anche in delicati processi penali;
- assicurato all'avvocato Pierpaolo GRECO l'ingresso in una compagine societaria (ROMA 9 s.r.l.) avente ad oggetto la *erogazione di servizi finalizzati al supporto logistico ed organizzativo a favore di soggetti privati, studi professionali, imprese ed enti pubblici, ivi compresa l'attività di consulenza di carattere legale, amministrativa e finanziaria rivolta a persone fisiche, imprese ed enti locali, nonché l'acquisto e la gestione di immobili strumentali all'esercizio dell'attività sociale*, costituita in data 23 ottobre fra l'avvocato PITTELLI e i suoi collaboratori avvocati Sergio ROTUNDO, Domenico PIETRAGALLA, Vincenzo GALEOTA e lo stesso Pierpaolo GRECO, previo versamento all'avvocato PITTELLI di determinate somme (pari ad euro 50.000,00 per il GRECO) di cui gli stessi si erano fatti carico a titolo di sottoscrizione di quote societarie; somme successivamente impiegate dall'avvocato PITTELLI per l'acquisto, in data 31 ottobre

2006, di un immobile sito in CATANZARO al prezzo di euro 750.000,00, immobile di cui divenivano formalmente intestatari lo stesso avvocato PITTELLI e PIETROPAOLO Filippo;

- assicurato al dottor LOMBARDI difese in variegati contesti procedurali fra i quali, da ultimo, quello inerente una vicenda disciplinare definita con sentenza della competente Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura n.68 del 13 luglio 2004; in particolare, con procura notarile del 18 maggio 2005 il dottor LOMBARDI conferiva all'avvocato PITTELLI mandato per essere difeso nel giudizio di impugnazione innanzi alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, giudizio promosso dal Ministero della Giustizia avverso la predetta sentenza.

In CATANZARO dal 2005 al marzo 2007.

CAPO B)

MURONE SALVATORE

FAVI DOLCINO

LOMBARDI MARIANO

SALADINO ANTONIO

PITTELLI GIANCARLO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 - 81 I cpv. - 319 ter - 319 - 321 - 479 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il primo nella specifica veste di Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO, il secondo in quella di Avvocato Generale facente funzioni di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO, il terzo quale Procuratore della Repubblica di CATANZARO, in violazione delle norme di Legge che regolano l'istituto processuale dell'*avocazione* e attraverso l'adozione di una serie di provvedimenti formali, sostanzialmente adottati sulla base di preventivi accordi interpersonali, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione di tale atto, alcuni dei quali aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, in definitiva ponendo in essere una serie di atti contrari ai loro specifici doveri di ufficio, si determinavano prima alla predisposizione del decreto n.1/07 R. AV., materialmente redatto e siglato dal Procuratore Generale F.F., con il quale veniva disposta l'avocazione del procedimento penale n.2057/06/21, incardinato presso la Procura della Repubblica di CATANZARO ed assegnato al sostituto dottor L. de MAGISTRIS, e poi alla designazione, previa "applicazione", di due Magistrati in servizio presso le Procure di CROTONE e CATANZARO intervenuta a seguito di un duplice interpello, contenutisticamente simile, al primo dei quali, indirizzato alla sola Procura di CATANZARO, aveva risposto positivamente, sulla base di una "decisione" assunta dal Procuratore Aggiunto Vicario prima ancora del contatto con il sostituto da segnalare, l'Ufficio del P.M. del capoluogo ed al secondo dei quali, indirizzato a tutte le restanti Procure del Distretto, era investigativamente "interessata" anche la Procura di PAOLA, le cui determinazioni in tal senso, tuttavia, venivano anticipate dal provvedimento di "applicazione";
in particolare:

- in data 16/X/2007 l'Avv. Generale, con nota "riservata" indirizzata al Procuratore della Repubblica di CATANZARO avente ad oggetto *«richiesta di informazioni relativa al procedimento ... c.d. WHY NOT»*, sollecitava l'inoltro di informazioni funzionali *«alle valutazioni di competenza»* del Generale Ufficio a norma dell'art. 372 lett. a) e b) C.P.P.;
- in pari data lo stesso Avv. Generale trasmetteva, con nota "riservata", la missiva testè richiamata all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e alla Procura Generale presso la Corte Suprema *«per opportuna conoscenza, e con preghiera di far conoscere ... se nei confronti del dottor Luigi de MAGISTRIS, sost. Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, siano in corso iniziative disciplinari relativamente al procedimento penale»* n.2057/06/21 c.d. WHY NOT;
- il successivo 19/X/2007 il Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO evadeva la sollecitazione pregressa stigmatizzando le molteplici segnalazioni già trasmesse relative alle modalità di conduzione del procedimento in questione da parte del magistrato assegnatario; sottolineando, in riferimento alla eventuale situazione di incompatibilità del magistrato assegnatario, in ipotesi rapportabile alle previsioni di cui all'art. 36 co. 1 lett. a)-d) c.p.p., che *«il Ministro della giustizia on. MASTELLA, a seguito di inchiesta disposta a carico del dr. DE MAGISTRIS, che ha pure riguardato aspetti relativi alla conduzione del procedimento in parola, ha esercitato azione disciplinare nei confronti del medesimo magistrato, proponendo al Consiglio Superiore della Magistratura ... la richiesta cautelare del trasferimento d'ufficio, il cui esame è iniziato dinanzi alla sezione disciplinare nella seduta dell'8.10.2007»*; segnalando, in risposta alla specifica richiesta in oggetto, che il P.M. procedente aveva disposto l'iscrizione dell'on. Clemente MASTELLA nell'ambito dell'inchiesta c.d. "WHY NOT" con provvedimento in data 14/X/2007, comunicato ad esso Aggiunto e, attraverso la sua persona, al Procuratore capo; evidenziando l'avvenuta formulazione di *«specifico rilievo nei confronti del magistrato procedente in merito alla omissione della doverosa preventiva informazione circa l'acquisizione della nuova notizia di reato a carico del Ministro della Giustizia»*; segnalando che non risultava alcuna formulazione di richiesta di astensione da parte del P.M. procedente e che non risultava *«in altro modo disposta la sua sostituzione»*;
- lo stesso 19/X/2007 l'Avv. Generale F.F. di Procuratore Generale della Repubblica, sulla base (*«vista»*) della relazione del *«Procuratore della Repubblica»* trasmessa in pari data e sulla base (*«vista»*) della nota riservata del Generale Ufficio del 16 ottobre 2007, rimasta peraltro inevasa, disponeva l'avocazione del procedimento n.2057/06 mod. 21 della Procura della Repubblica di Catanzaro, in applicazione (*«visti»*) degli articoli 372 I comma lett. b) ed a), 34, 36, 52 C.P.P., evidenziando in motivazione:

- 1) doversi considerare, sulla base di una progressione ermeneutico/esegetica priva di riferimenti giurisprudenziali (*«a parere del P.G.»*), “incompatibile” al singolo procedimento il *Magistrato del P.M. che versa in una delle situazioni previste dall'art. 36 lett. a), b), d) ed e)*;
- 2) essere in atto, nei confronti del dottor Luigi de MAGISTRIS una richiesta cautelare per il trasferimento d'ufficio avanzata il 13 settembre 2007 dal Ministro della Giustizia in carica, on.le Clemente MASTELLA ai sensi dell'art. 14 D.L. sulla responsabilità dei Magistrati;
- 3) che *«l'azione disciplinare è stata più volte esercitata dallo stesso Ministro nei confronti del Magistrato sopra indicato, e che sono in corso presso l'ISPettorato Generale ulteriori iniziative disciplinari, alcune delle quali si riferiscono alla gestione del procedimento ... denominato WHY NOT, proprio a seguito di segnalazioni inviate a suo tempo»* dal Generale Ufficio di CATANZARO;
- 4) che il 14 ottobre 2007 il P.M. procedente aveva disposto, *«con personale iniziativa, senza preventiva comunicazione -e comunque senza previo concerto con il Capo dell'Ufficio ai cui controlli costantemente si sottrae- l'iscrizione al RE.GE. ... del nominativo dell'On.le MINISTRO CLEMENTE MASTELLA per i reati ex artt. 110, 323, 640 cpv. C.P. e 7 legge 195/1974 ... siccome commessi in CALABRIA e a ROMA “con condotta ancora in atto”, imputazioni per le quali andava (invece) investito il TRIBUNALE dei MINISTRI;*
- 5) che, sulla base di un determinato indirizzo della giurisprudenza di Legittimità, palesato in particolare nella pronunzia datata 6/IV/1999, n.1660, resa dalla seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione e letteralmente richiamata con esclusivo riferimento alla massima, *l'interesse quale elemento della fattispecie ex art. 36 lett. a) C.P.P. “è senz'altro da ravvisarsi in capo al Giudice che sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati nell'ambito di un procedimento penale sia poi chiamato a pronunziarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti”;* ciò in quanto quel Giudice sarebbe comunque, in tal caso, *“condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza della sua precedente decisione essendo egli, inevitabilmente, portato a porsi il problema della possibile incidenza sul procedimento disciplinare della nuova decisione”;*
- 6) che lo stesso P.M. delegato alla inchiesta c.d. WHY NOT aveva denunciato la sua personale convinzione di essere soggetto ad intimidazioni e condizionamenti, dipendenti dalle sue attività di indagine siccome impliciti -ed estrinsecatisi- in insistenti attività degli Organi ministeriali di vigilanza;
- 7) che pertanto, nella fattispecie concreta, doveva ritenersi il P.M. procedente versare in evidente situazione di conflitto di interessi, *“in considerazione della circostanza di essere il predetto*

Magistrato, contemporaneamente, inquisito disciplinarmente dal MINISTRO MASTELLA, ma anche inquisitore in sede penale della persona fisica che riveste la carica di MINISTRO GUARDASIGILLI”;

- 8) che il P.M. delegato alle investigazioni preliminari non era stato sostituito nella designazione;
 - 9) che sulla base della “contestazione riportata nel RE.GE., competente alle indagini preliminari appare essere il TRIBUNALE dei MINISTRI ... , anche in ordine ai soggetti concorrenti nel reato ascritto al MINISTRO MASTELLA, e che, infine, al medesimo TRIBUNALE vanno trasmessi immediatamente tutti gli atti, per le valutazioni di competenza in ordine alle eventuali connessioni soggettive ed oggettive, e che non è nota alcuna ragione per ritardare l’adempimento”;
- sempre il 19 ottobre 2007 il decreto così predisposto veniva inoltrato, per la immediata esecuzione, alla Procura della Repubblica di CATANZARO, con la precisa disposizione che il fascicolo fosse trasmesso “seppure in attesa di fascicolazione ed indice degli atti”;
 - ancora il 19 ottobre 2007, in “immediata esecuzione” del pedissequo provvedimento licenziato dal Procuratore della Repubblica dottor Mariano LOMBARDI, che soltanto tre giorni dopo, e cioè il 22 ottobre 2007, avrebbe formalizzato l’ulteriore disposizione di procedere alla comunicazione del decreto di avocazione al sostituto procuratore delegato alla indagini preliminari, assente quel 19 ottobre per motivi investigativi, la segreteria dell’Ufficio del P.M. di primo grado trasmetteva gli atti del procedimento “allo stato in possesso” della stessa, segnalando, fra l’altro: trattarsi di fascicolo costituito da trenta faldoni; mancare parte del c.d. fascicolo principale, a suo tempo inoltrato all’Ufficio del G.I.P. del locale Tribunale per incombenze di natura investigativo/procedurale e non ancora restituito;
 - il 20 ottobre 2007 l’Avvocato Generale avvocante trasmetteva, con provvedimento solo formale rimasto privo di effettività fino al successivo 23 ottobre, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, per l’inoltro al Collegio per i reati ministeriali, l’intero incartamento n.2057/06/21, denominato WHY NOT, “significando che si intende trasmettere per competenza funzionale solo in relazione alla posizione dell’On.le Ministro Guardasigilli Clemente MASTELLA e degli eventuali concorrenti nei reati, come da ipotesi di contestazione indicata nella relazione del Sig. Procuratore della Repubblica di Catanzaro (v. nota allegata a firma del Sostituto dott. DE MAGISTRIS)”;
- sottolineando come l’invio di tutto il fascicolo dovesse ritenersi funzionale ad una valutazione complessiva delle emergenze di indagine e delle eventuali connessioni soggettive, oggettive e probatorie, nonché della utilizzabilità degli atti d’indagine rilevanti per la posizione dell’On.le Ministro; evidenziando le dichiarazioni di T.P. per un primo esame del merito, limitatamente all’aspetto di interesse del Procuratore della Repubblica investito della vicenda;

- il 23 ottobre 2007 la stessa Autorità avocante inviava nuova missiva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA segnalando di non avere potuto dare corso al pregresso provvedimento di inoltro *“per la necessità di concedere alla Segreteria il tempo necessario alla formazione dei plichi (n. 32 faldoni) nonché alla organizzazione del trasporto materiale dell'incarto”*; evidenziando l'ulteriore incombenza inerente un provvedimento di separazione dal procedimento principale di *“un filone non collegato a quello principale”*; segnalando, altresì, l'intervenuta *riconferma delle deleghe investigative già conferite*;
- sempre il 23 ottobre 2007 il Procuratore Generale F.F., sulla base di una relazione a firma dell'Ufficiale di P.G., indirizzava al Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di CATANZARO una nota con la quale riconfermava a quel Servizio di P.G. *“la delega di indagini già n.2057/07”* conferita dal P.M. di primo grado *“ed in generale ogni precedente direttiva operativa”*;
- il 25 ottobre 2007 l'Avvocato Generale avocante disponeva lo stralcio di un filone procedimentale ritenuto, sulla base degli atti (*“letti”*), afferente a *“fatti materiali assolutamente diversi rispetto a tutti gli altri per i quali sono in corso le indagini preliminari”*; evidenziando nel provvedimento la *“assenza di motivi di connessione soggettivi, oggettivi e probatori”*; stigmatizzando il pericolo di pregiudizio per la speditezza delle investigazioni insito nel ritardo che una eventuale trattazione unitaria di quel filone avrebbe comportato; disponendo (tuttavia) che l'originale degli atti da far confluire nel nuovo fascicolo sarebbe rimasto nel fascicolo *“principale”* per asseriti *“motivi di celerità e per evitare riconfezionamento dei plichi o rinumerazione delle pagine”*;
- ancora il 23 ottobre 2007 il Procuratore Generale F.F. trasmetteva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO una nota con la quale, premessa la necessità di procedere alla designazione del *“Magistrato incaricato delle indagini preliminari nel procedimento penale n.2057/06 c.d. WHY NOT ed eventualmente nei procedimenti che dovessero essere separati”*, richiedeva, con assoluta urgenza, *“se possibile previo interpello di tutti i ... sostituti assegnati alla trattazione dei reati contro la P.A.”*, la segnalazione di almeno due Magistrati cui potere delegare la conduzione dell'inchiesta in oggetto;
- il successivo 24 ottobre 2007 il Procuratore Aggiunto, dottor S. MURONE, evadeva la richiesta del Generale Ufficio e, dopo avere rappresentato la delicata situazione inerente l'organico effettivo della Procura della Repubblica di CATANZARO, segnalava come in realtà i sostituti addetti alla sezione *“reati contro la P.A.”* fossero soltanto tre, uno dei quali si identificava nel Magistrato destinatario del provvedimento di avocazione; come il

secondo, dottor S. CURCIO, fosse già assorbito da altro complesso procedimento penale; come in definitiva l'unico sostituto che potesse segnalare era il dottor F. DE TOMMASI, Magistrato, peraltro, all'uopo interpellato e che aveva *"manifestato una pronta disponibilità"*;

- il 27 ottobre 2007 l'Autorità avocante trasmetteva alle altre sette Procure del Distretto di Corte di Appello una (ulteriore) richiesta di *designazione di un magistrato per applicazione* al Generale Ufficio funzionale alla trattazione del procedimento c.d. WHY NOT;
- il 6 novembre 2007, in esito a plurimi contatti interpersonali intervenuti, fra l'altro, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CROTONE e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA, e a seguito delle risposte negative fatte pervenire alla Procura Generale dagli Uffici di CASTROVILLARI, COSENZA, LAMEZIA TERME, ROSSANO, VIBO VALENTIA, nonché della risposta *"formalizzata"* dalla Procura di CROTONE lo stesso 6 novembre, con la quale si dava atto che nessun Magistrato aveva dato la propria disponibilità alla designazione, ma che, *nella ipotesi di designazione d'ufficio*, si *"segnalava"* il nominativo del dottor BRUNI per la sua maturata esperienza nel settore dei reati contro la P.A., il Procuratore Generale F.F., ancora formalmente inevaso l'interpello ad opera dell'Ufficio del P.M. di PAOLA che pure aveva segnalato per le vie brevi la disponibilità di alcuni sostituti impegnati nella trattazione di affari penali contigui all'inchiesta WHY NOT, adottava due distinti provvedimenti di *"applicazione"*, con cui:
 - 1) sulla base degli atti del procedimento avvocato (*"visti"*), della necessità (*"ritenuta"*) di provvedere allo stralcio della posizione di alcuni indagati e della opportunità di applicare al Generale Ufficio altro Magistrato del Distretto per la trattazione, in coassegnazione con esso Avvocato Generale, del filone stralciato, preso atto di quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di CATANZARO, *decretava*, in esito ad *"una scelta in pratica necessitata"*, con effetto immediato la *destinazione in applicazione del dottor DE TOMMASI, sostituto procuratore in CATANZARO, presso la locale Procura Generale per la trattazione dello stralcio "salvo diverso avviso del Consiglio Superiore della Magistratura"*, cui il carteggio relativo a detta iniziativa veniva inoltrato per gli aspetti inerenti la posizione del Magistrato designato, uditore giudiziario con funzioni, ritenuto comunque dall'Autorità avocante idoneo alla applicazione in ragione della progressione in carriera (*"seppure uditore giudiziario ha completato nel mese di luglio c.a. l'anno di servizio e che pertanto sussistono in atto le condizioni di legge per la sua nomina a Magistrato di Tribunale, anche se questa non è ancora formalmente intervenuta"*);
 - 2) sulla base del decreto di avocazione (*"letto"*), della opportunità di applicare al Generale Ufficio *"altro magistrato del distretto per la trattazione, in coassegnazione con lo scrivente, del*

procedimento penale n.2057/06", decretava, "sentiti in merito alla ... applicazione il Procuratore della Repubblica di CROTONE e il sostituto ... dottor P. BRUNI, ed avuto riguardo all'interpello effettuato", con effetto immediato, l'applicazione del dottor Pierpaolo BRUNI, sostituto procuratore in CROTONE, alla Procura Generale "per la trattazione del procedimento penale derivante dal summenzionato stralcio", definendo quella scelta praticamente necessitata alla luce delle "improrogabili necessità di servizio" dell'Ufficio avocante e della "valutazione comparativa delle esigenze degli altri uffici di Procura del Distretto", ciò ad onta dell'esito dei pregressi colloqui intercorsi con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA e con uno dei sostituti in servizio presso quell'Ufficio, colloqui dai quali era emersa, per un verso, la opportunità di coinvolgere nell'inchiesta WHY NOT i PP.MM. di PAOLA per motivi di contiguità investigativa, e, per altro verso, la manifestata disponibilità all'applicazione di (almeno) due dei sostituti di detto Ufficio; esito, peraltro, che si tramutava in una nota, a firma del Procuratore della Repubblica di PAOLA, di riscontro alla richiesta di designazione di un Magistrato da applicare al Generale Ufficio inoltrata tardivamente alla Autorità richiedente a cagione delle assicurazioni da questa fornite per le vie brevi circa i tempi occorrenti per la formale risposta all'interpello del 27 ottobre 2007;

- lo stesso 6 novembre 2007 il sostituto procuratore dottor DE TOMMASI veniva immesso nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica;
- il successivo 13 novembre 2007 il sostituto procuratore dottor BRUNI veniva, a sua volta, immesso nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica;

in tal modo operando, ed attraverso le omissioni esplicative appresso descritte, parimenti rilevanti nel percorso eziologico in disamina nella misura in cui *oscuravano* la reale progressione degli accadimenti e l'origine stessa della paventata interferenza fra la posizione del Magistrato inquirente e quella del Ministro della Giustizia:

A) veniva prospettata, contrariamente al vero, una situazione di presa di interesse personale del P.M. di primo grado delegato all'inchiesta WHY NOT che avrebbe iscritto il nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore nel registro degli indagati, peraltro per ipotesi di reato che sarebbero state di competenza di altra Autorità, a seguito della iniziativa *cautelare*, intervenuta esattamente un mese prima di detta iscrizione, dello stesso Ministro e dell'esercizio ripetuto dell'azione disciplinare nei confronti di quel Magistrato, in un momento caratterizzato da ulteriori iniziative disciplinari in corso presso l'Ispettorato Generale;

B) veniva conseguentemente prospettata, contrariamente al vero, una situazione di "conflitto di interessi" fra Magistrato del P.M., inquisito disciplinarmente, e Ministro della Giustizia, inquisito dall'A.G. ordinaria nella persona di quel sostituto procuratore, situazione venutasi a determinare, nella detta prospettazione, secondo una progressione temporale e logico/fenomenica tale da individuare nel Magistrato inquirente l'origine e la causa della stessa; laddove, in realtà:

-- il coinvolgimento indiretto della persona del Ministro della Giustizia, all'epoca in carica, nelle investigazioni dell'inchiesta WHY NOT risaliva a vari mesi prima;

-- detto coinvolgimento aveva ricevuto ampia, ancorché patologica, diffusione mediatica tanto da indurre la Procura Generale presso la Corte di Appello di CATANZARO, in persona di altro Magistrato F.F. di capo dell'Ufficio, a richiedere formalmente -con missiva del 20 giugno 2007 inviata per conoscenza, fra le altre Autorità, anche all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione- all'Ufficio del P.M. di primo grado l'inoltro di *dettagliate notizie in merito alla pubblicazione della intercettazione indiretta di una conversazione telefonica intercorsa fra l'On.le MASTELLA, Ministro della Giustizia in carica, e persona indagata*;

-- la stessa, patologica, diffusione mediatica delle notizie concernenti il Ministro della Giustizia aveva indotto, il successivo 28 giugno 2007, l'Avv. Generale dottor FAVI ad inoltrare nuova richiesta all'Ufficio del P.M. di primo grado, avente ad oggetto la trasmissione di uno specifico atto istruttorio, costituito da un decreto di perquisizione emesso, il 15 giugno 2007 dal sostituto delegato, nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT;

-- l'atto invasivo in questione era stato materialmente inoltrato dal Procuratore della Repubblica di CATANZARO, dottor Mariano LOMBARDI, al Generale Ufficio nel mese di luglio del 2007, unitamente ad un comunicato stampa, diffuso dalla Procura della Repubblica, in cui si affermava che non vi era alcuna attività investigativa in corso nei confronti del Ministro della Giustizia e che l'intercettazione oggetto di pregressa pubblicazione non era stata utilizzata nel decreto di perquisizione del 15 giugno 2007, eseguito nei giorni immediatamente successivi;

-- tale documentazione -comunicato stampa ed atto istruttorio- era stata poi inviata dall'Avv. Generale F.F. di Procuratore Generale all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia il successivo 2 ottobre 2007;

-- con nota del 13 settembre 2007, diretta al Procuratore della Repubblica in sede, il P.M. titolare dell'inchiesta WHY NOT, in evasione a specifica richiesta ancora inerente le sollecitazioni del Generale Ufficio afferenti gli articoli di stampa incentrati sulla

intercettazione indiretta di conversazione intercorsa con il Ministro MASTELLA, aveva chiarito, ribadendo un concetto già esplicitato per le vie brevi al capo dell'Ufficio, *"che agli atti risultano intercettazioni telefoniche che riguardano direttamente il Ministro della Giustizia, nonché traffici telefonici con riferimento all'utenza, riconducibile all'On.le MASTELLA, in contatto con persone coinvolte nel procedimento penale n.2057/06 mod. 21"*;

-- con nota del 17-18 settembre 2007 il Procuratore della Repubblica di CATANZARO aveva trasmesso la missiva del sostituto alla Procura Generale che, a sua volta, l'aveva inoltrata, il successivo 1 ottobre 2007, all'Ispettorato Generale;

di guisa che, mentre l'iscrizione del nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore si inseriva in una chiara progressione investigativa che doveva culminare in un atto di indagine "mirato", fissato per lo stesso mese di ottobre 2007 dal P.M. titolare dell'inchiesta e recepito, seppure con attività procrastinata di alcuni giorni, dalla stessa Autorità avocante, le iniziative disciplinari attivate nei confronti del Magistrato inquirente inerivano aspetti e comportamenti non interferenti con lo specifico filone investigativo di che trattasi, restando, al contrario, incentrate su:

- procedimento penale c.d. "TOGHE LUCANE" -relazione ispettiva dell'8 marzo 2007;
- aspetti ben individuati del procedimento penale c.d. "POSEIDONE";
- esistenza delle condotte illecite ipotizzate dal dottor de MAGISTRIS a carico di alcuni Magistrati di CATANZARO;
- aspetti inerenti la patologica diffusione mediatica della informazione di garanzia spedita a L.B., persona sottoposta ad indagini nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT;
- elementi di criticità nei rapporti fra il capo dell'Ufficio di Procura dell'epoca, dottor Mariano LOMBARDI, e il sostituto de MAGISTRIS;
- coinvolgimento di un Magistrato della D.N.A.;
- omessa partecipazione al Procuratore Aggiunto (Vicario) e al Procuratore Capo di CATANZARO di notizie formalmente richieste al sostituto de MAGISTRIS;
- relazioni ispettive del 3 e del 15 ottobre 2007, che, per come formalmente comunicato dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, chiudevano l'ambito delle iniziative disciplinari di quel periodo, contrariamente a quanto attestato nel corpo del decreto n.1/07 R. AV, datato 19 ottobre 2007-;

C) veniva all'uopo cristallizzato, mediante astrazione, un concetto tecnico/giuridico di *interesse quale elemento della fattispecie ex art. 36 lett. a) C.P.P.* del tutto avulso dal "sistema" e contrastato non

solo dalla Giurisprudenza di Legittimità assolutamente costante, quanto dalla stessa sentenza della Suprema Corte di Cassazione citata nel decreto di avocazione con il solo riferimento alla massima, concetto che, calato nella fattispecie concreta, distorceva il costante orientamento della Corte Regolatrice,

laddove:

la motivazione della pronunzia del 6 aprile 1999, depositata nella cancelleria della seconda Sezione penale della Suprema Corte il 21 giugno 1999:

-- muoveva dal seguente, letterale principio di diritto "già più volte affermato": *«l'interesse nel procedimento previsto dall'art. 36 l co. Lett. a) c.p.p. consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo, vantaggio che non deve essere necessariamente economico ma che ben può essere anche di solo ordine morale Conseguentemente, deve affermarsi che un interesse di siffatta natura è senz'altro ravvisabile in capo al giudice che -sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati nell'ambito di un procedimento penale- sia, poi, nuovamente chiamato a pronunziarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti»;*

-- ammoniva, a più riprese, l'interprete circa l'importanza del momento applicativo "concreto" del richiamato principio di diritto (*«Aveva, in tal modo, il ricusante posto un problema, di non poco rilievo, giuridicamente configurabile, che doveva essere affrontato e risolto, in concreto, dalla Corte di Appello che ... si è limitata, in motivazione, a trascrivere massime di questa Corte regolatrice -enunciate, peraltro, nell'esaminare fattispecie del tutto diverse- senza svolgere alcun accertamento atto a verificare se, di fatto, quell'assunto interesse di ordine morale ... fosse concretamente ravvisabile»;* *«E' facile, quindi, rilevare come la Corte di merito abbia esaurito la sua motivazione con il limitarsi a richiamare astrattamente due massime di questa Corte regolatrice, le quali, peraltro, non riguardavano la concreta fattispecie in questione ...»;*

-- descriveva analiticamente il caso di specie, sul quale l'evocato principio di diritto era stato modellato, nei seguenti letterali termini: *«Invero, il Giudice dell'udienza preliminare, che già abbia emanato un provvedimento (nella specie: decreto di archiviazione) in ordine al quale sia scaturito e sia pendente a carico dello stesso Giudice un procedimento disciplinare, diventa -ove per il successivo evolversi dell'iter processuale sia nuovamente chiamato a pronunziarsi sui medesimi fatti- portatore di un interesse alla decisione da poter far valere nel procedimento disciplinare nel quale il nuovo provvedimento può produrre effetti ai fini della valutazione del precedente comportamento processuale.»;*

-- traeva da tale sintesi in fatto i primi spunti in diritto, oggettivamente funzionali alla genesi ed alla tenuta del principio di diritto posto: *«In tale situazione di diretto coinvolgimento egli non è, e non*

può essere -come deve, invece, essere- rigorosamente neutro (privo, cioè, di qualsivoglia interesse) rispetto alla decisione da adottare con conseguente vulnerazione del principio di garanzia della imparzialità e terzietà del Giudice alla cui tutela e osservanza presiedono le norme sulla astensione e ricusazione del giudice.;

-- procedeva alla conseguente rigorosa perimetrazione del principio di diritto posto, attraverso la precisa descrizione del percorso motivazionale che avrebbe dovuto seguire il Giudice del merito in sede di "rinvio": <Avrebbe dovuto la Corte di merito -e dovrà farlo il giudice del rinvio- accertare se un siffatto interesse, giuridicamente rilevante, fosse concretamente ravvisabile in relazione al "pubblicizzato" procedimento disciplinare in ordine al quale andavano acclarati sia la effettiva sussistenza e attualità della pendenza (a carico del G.I.P. ricusato), sia i termini ed il contenuto della incolpazione con particolare e rigoroso accertamento della attinenza e dipendenza di essa con la pregressa attività giurisdizionale svolta dal giudicante in ordine agli stessi fatti oggetto di quel medesimo procedimento nel quale si è poi innestata la presente dichiarazione di ricusazione, in maniera da pervenire non a generiche e apodittiche affermazioni di principio, ma a stabilire, in concreto, se il giudice ... sia effettivamente portatore di un interesse giuridicamente rilevante ...>;

laddove, ancora, le ulteriori sentenze dei Giudici della Corte Regolatrice si ponevano su binari interpretativi del tutto analoghi, consentendo di pervenire ad un tracciato ermeneutico di assoluta pregnanza e "stabilità" a chiusura dell'intero sistema, i cui principi portanti restano fissati:

nella definitiva concettualizzazione dell'interesse al procedimento, inteso nei termini e nella perimetrazione enucleabili espressamente dalla citata pronuncia (così: Cass. Sez. VI, 14.11.1997-5.3.1998, n.4452, STRAZZULLO; Cass. Sez. VI, 11.5-18.6.1998, n.1711, CUCCURULLO);

nella concettualizzazione del parallelo concetto di "inimicizia grave", la cui perimetrazione, fissata in pronunzie molto più recenti, contiene evidenti implicazioni "interpretative" a carattere più generale, per come desumibile da:

Cass. Sez. VI, 31.3-21.7.2003, n.30577, PREVITI, secondo cui <in linea generale, l'inimicizia grave, per integrare un motivo di astensione e poi di ricusazione tra Giudice ed imputato, non può essere desunta da scelte processuali, che vanno fronteggiate e risolte con ricorso ai rimedi propri che l'ordinamento appresta nell'ambito del processo, ma deve trovare il doveroso riscontro in rapporti personali svoltisi in precedenza, al di fuori del processo, ed essere dimostrata da circostanze oggettive dotate di apprezzabile serietà>;

Cass. Sez. V, 16.12.2004-3.2.2005, n.3756, QUERCI G.A., secondo cui <è principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che "l'inimicizia grave" come motivo di astensione o come causa di ricusazione (si vedano gli articoli 36 comma I lett. a), e 37 comma I C.P.P.) deve sempre trovare riscontro in

rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocedurale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno»;

D) veniva, quindi, disposta l'avocazione di un delicato, complesso ed articolato procedimento penale -incardinato per gravi ipotesi di reato incentrate sulla illecita gestione regionale di commesse, appalti e finanziamenti pubblici nei settori della informatizzazione e innovazione tecnologiche degli uffici pubblici, del lavoro interinale, della sanità, dell'energia eolica- senza alcuna interlocuzione con l'unica persona in grado di riferire circa le strategie investigative in itinere, gli eventuali collegamenti fra i vari filoni di indagine, la sinergia fra Polizia Giudiziaria, consulenti tecnici e determinazioni istruttorie del P.M. procedente, sulla sola base, per contro, delle notizie apprese dal Procuratore Aggiunto Vicario, per stessa ammissione stigmatizzata nel decreto n.1/07 Reg. Av. tenuto ai margini della vicenda procedimentale;

E) veniva investita, sulla sola base di quanto desumibile dalle iscrizioni al RE.GE., e quindi senza alcuna (almeno ufficiale) cognizione di causa, la Procura della Repubblica di ROMA per il successivo coinvolgimento dell'Autorità competente a conoscere dei reati cc.dd. ministeriali, ritardando prima e confermando poi l'evasione di deleghe investigative, alcune delle quali in palese contrasto con le determinazioni appena assunte in materia di "competenza funzionale";

F) veniva intrapresa, nelle medesime condizioni e con le stesse premesse, un'opera di parcellizzazione dell'unitario contesto investigativo senza cognizione di causa;

F1) veniva, infatti, decisa una prima separazione, meditata in un momento ancora anteriore rispetto alla predisposizione del decreto di avocazione e quindi sulla base di presupposti che a stretto rigore non potevano essere noti né all'Autorità avocante né al Procuratore Aggiunto Vicario;

F2) veniva poi separata la posizione del Ministro della Giustizia e di tutte le persone potenzialmente concorrenti nei reati ipotizzati a carico di questi, con un provvedimento, peraltro, che delegava all'Ufficio del P.M. capitolino la "valutazione complessiva delle emergenze di indagine", "delle eventuali connessioni soggettive, oggettive e probatorie", "della utilizzabilità degli atti d'indagine rilevanti per la posizione dell'On.le Ministro", in definitiva degli atti e degli elementi sottesi alla competenza funzionale di ROMA siccome individuata dall'Autorità avocante, provvedimento poi disatteso dalla Procura della Repubblica di ROMA che, in esito agli

accertamenti preliminari espletati, restituiva, il 28 novembre 2007, il carteggio all'A.G. di CATANZARO con la seguente, testuale motivazione:

<... Esaminati tutti gli elementi raccolti nel corso dell'indagine, questo ufficio ha ritenuto non sussistere alcun atto o condotta dell'On. Mastella in rapporto di "strumentale connessione" con le competenze di Ministro della Giustizia (in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione -Sent. n.14 del 20/7/1994- che ha indicato i criteri per ritenere la competenza del cosiddetto Tribunale dei Ministri) e, pertanto, ha proceduto, in via ordinaria, ai necessari approfondimenti d'indagine al fine di verificare se emergessero fatti-reato e se gli stessi fossero stati commessi in Roma. ... All'esito degli approfondimenti investigativi effettuati, e qui richiamati, si ritiene di escludere che emergano, almeno allo stato degli atti, elementi diversi dall'asserita esistenza di rapporti di amicizia tra Antonio Saladino e l'On. Clemente Mastella e che, quindi, vi siano fonti di prova che depongano per la sussistenza di reati commessi in Roma. Conclusivamente, rilevato che non emerge alcun elemento che possa far ritenere la competenza di quest'Ufficio e che, anzi, la contestazione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., impone di ritenere la connessione, ex art. 12 lett. a) c.p.p., del presente procedimento con il procedimento penale n.2057/07 della Procura di Catanzaro, TRASMETTE gli atti ritenendo, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti da quest'Ufficio, la competenza per territorio dell'A.G. di Catanzaro ex art. 12 lett. a) c.p.p.>.

G) veniva seguita una procedura di interpello, chiaramente concordata fra Avvocato Generale e Procuratore Aggiunto Vicario, funzionale ad applicazioni che di fatto non avrebbero apportato alcuna "dote" conoscitiva idonea ad accelerare in qualche modo il processo di apprensione del vastissimo materiale investigativo, ma che avrebbero dovuto garantire, tendenzialmente, quanto meno una circolazione di notizie "mirata";

G1) veniva all'uopo evitato che i Magistrati della Procura di PAOLA potessero intervenire attivamente nelle indagini in corso con un bagaglio conoscitivo reale ed effettivo;

G2) venivano, invece, coinvolti nell'inchiesta, nelle more smembrata come da determinazioni già richiamate, prima il sostituto dottor DE TOMMASI, uditore giudiziario con funzioni in attesa del prossimo evolversi dell'iter burocratico prodromico al passaggio a Magistrato di Tribunale, poi il sostituto procuratore dottor BRUNI il quale aveva ripetutamente rappresentato e motivato il suo diniego alla richiesta manifestazione di disponibilità con obiettivi riferimenti non solo ai carichi di lavoro "ordinari" della Procura presso la quale prestava servizio, quanto alle notorie "applicazioni" alla D.D.A. di CATANZARO, i cui percorsi burocratico/amministrativi passavano necessariamente per la Procura Generale;

in tal modo operando, quindi, si creavano i presupposti:

- a) per una inevitabile stagnazione delle attività investigative in corso, conseguente all'allontanamento dall'inchiesta del Magistrato inquirente fin ab origine esclusivo titolare della stessa, alla parcellizzazione dei vari filoni di indagine, al coinvolgimento in una realtà investigativa in pieno svolgimento, estremamente vasta e complessa, di due sostituti del tutto estranei alle logiche di indagine fin a quel momento seguite, per di più non esautorati dei compiti istituzionali inerenti le loro rispettive competenze "funzionali" di origine;
- b) per l'altrettanto inevitabile disintegrazione dell'originario disegno investigativo coltivato, sulla base di emergenze istruttorie in continuo divenire, dal sostituto procuratore della Repubblica assegnatario dell'inchiesta;
- c) per il progressivo dissolvimento di tracce investigative che Polizia Giudiziaria e Consulenti tecnici stavano seguendo secondo le direttive del Magistrato inquirente;

in definitiva si andava a concretizzare, di fatto, una patologica attività di interferenza negativa rispetto alle iniziative, funzionali alle obbligatorie determinazioni di rito sull'esercizio dell'azione penale, del P.M. procedente di guisa da favorire oggettivamente -mediante la deviazione del regolare corso del procedimento penale pilotata da un intreccio di interessi contra jus costituitosi in preciso accordo corruttivo siglato dagli attuali "indagati"- le persone implicate nelle indagini preliminari e fra queste, oltre alla persona del Ministro della Giustizia pro tempore, a SALADINO Antonio, centro di attrazione di un settore consistente delle attività investigative, nonchè ad alcuni dei soggetti già coinvolti nella pregressa inchiesta c.d. "POSEIDONE", ("revocata" al Magistrato co-titolare nel marzo del 2007), e fra questi segnatamente all'avvocato Giancarlo PITTELLI, sottoposti ad indagine dal sostituto procuratore de MAGISTRIS anche nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT, in riferimento a condotte fenomenicamente diverse siccome ritenute rilevanti in contesti di asserita, e comunque da verificare, antigiuridicità altrettanto diversi, a seguito di provvedimento del giugno 2007, anch'esso al centro di iniziative pre-disciplinari intraprese dai vertici degli Uffici inquirenti di CATANZARO, e segnatamente dal Procuratore Aggiunto Vicario e dall'Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale, sulla premessa di una patologica duplicazione di iscrizioni in realtà non verificata, né verificabile per la mancata conoscenza, all'epoca, delle coordinate di riferimento dell'inchiesta WHY NOT, iniziative, peraltro, sinergiche rispetto a quella simile dell'avvocato Senatore PITTELLI che il 15 giugno 2007 evocava i poteri ispettivi delle competenti Autorità segnalando che il P.M. già investito dell'inchiesta POSEIDONE continuava ad investigare nei suoi confronti (e di altri);

atti contrari ai doveri di ufficio, tutti, posti in essere dai predetti Magistrati, secondo il descritto schema concorsuale, in rapporto sinallagmatico con le utilità ricevute e promesse dal SALADINO e dal PITTELLI i quali, ciascuno con condotte autonome esplicative di rapporti personali "privilegiati" risalenti nel tempo sia con il dottor MURONE, sia con il dottor LOMBARDI, avevano:

favorito -il SALADINO- le assunzioni di parenti e conoscenti del dottor MURONE - ed in particolare del cugino RUBERTO Pietro e di COCCIOLO Roberta, moglie di RUBERTO Luca, in servizio presso l'Ufficio della Procura della Repubblica di Catanzaro e legato da vincoli di parentela alla moglie del dott. MURONE - grazie ai complessi assetti societari facenti capo ad esso SALADINO (tra cui la WHY.NOT OUTSOURCING s.r.l. e la NEED & PARTNERS con sede in LAMEZIA TERME), ben presto entrati nell'orbita di attrazione delle investigazioni coordinate dal Magistrato inquirente originariamente delegato all'inchiesta c.d. WHY NOT; assicurato -il PITTELLI- all'avvocato Pierpaolo GRECO, figlio della moglie del dottor LOMBARDI, l'ingresso nel rinomato studio legale dell'avvocato (Senatore della Repubblica) PITTELLI, le attività del quale erano parimenti oggetto di approfondimenti investigativi, per come palesato nella parte finale del provvedimento di perquisizione datato 15 giugno 2007, adottato dal P.M. nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT;

in detto ultimo contesto, assicurato -il PITTELLI- all'avvocato Pierpaolo GRECO effettive presenze defensionali, seppure in sostituzione del legale formalmente nominato, anche in delicati processi penali;

assicurato -il PITTELLI- all'avvocato Pierpaolo GRECO l'ingresso in una compagine societaria (ROMA 9 s.r.l.), avente ad oggetto *la erogazione di servizi finalizzati al supporto logistico ed organizzativo a favore di soggetti privati, studi professionali, imprese ed enti pubblici, ivi compresa l'attività di consulenza di carattere legale, amministrativa e finanziaria rivolta a persone fisiche, imprese, enti locali, nonché l'acquisto e la gestione di immobili strumentali all'esercizio dell'attività sociale*, costituita in data 23 ottobre 2006 fra l'avvocato PITTELLI e i suoi collaboratori avvocati Sergio ROTUNDO, Domenico PIETRAGALLA, Vincenzo GALEOTA e lo stesso Pierpaolo GRECO, previo versamento all'avvocato PITTELLI di determinate somme (pari ad euro 50.000,00 per il GRECO) di cui gli stessi si erano fatti carico a titolo di sottoscrizione di quote societarie; somme successivamente impiegate dall'avvocato PITTELLI per l'acquisto in data 31 ottobre 2006 di un immobile sito in CATANZARO al prezzo di euro 750.000,00, immobile di cui divenivano formalmente intestatari lo stesso avvocato PITTELLI e PIETROPAOLO Filippo;

assicurato, l'avvocato PITTELLI, al dottor LOMBARDI difese in variegati contesti procedurali, fra i quali, da ultimo, quello inerente una vicenda disciplinare definita con sentenza della competente Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura n.68 del 13 luglio 2004; in particolare, con procura notarile del 18 maggio 2005 il dottor LOMBARDI conferiva all'avvocato PITTELLI mandato per essere difeso nel giudizio di impugnazione innanzi alle Sezioni UNITE Civili della Suprema Corte di Cassazione, giudizio promosso dal Ministero della Giustizia avverso la predetta sentenza.

In CATANZARO, dal 2005 al 17 novembre 2007, giorno dell'inoltro al C.S.M. del decreto di applicazione del dottor DE TOMMASI *«per le determinazioni di codesto On.le Consiglio»*.

CAPO C)

FAVI DOLCINO

MURONE SALVATORE

LOMBARDI MARIANO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 – 81 I cpv. – 323 – 479 – 378 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il primo nella veste di Avvocato Generale facente funzioni di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il secondo, in quella di Procuratore Aggiunto facente funzioni di Procuratore della Repubblica di Catanzaro, in violazione delle norme di legge disciplinanti l'istituto processuale della *avocazione* (art. 372 c.p.p.), nonché le attività del Pubblico Ministero in materia di accertamenti tecnici e nomina di consulenti tecnici (artt. 359, 225 e ss., 231 c.p.p.), attraverso l'adozione di provvedimenti formali, sostanzialmente adottati sulla base di preventivi accordi interpersonali che coinvolgevano anche la persona del dottor LOMBARDI, Procuratore della Repubblica in CATANZARO, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione dei provvedimenti medesimi, aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, si determinavano a disporre, in assenza di effettive ragioni fattuali e giuridiche atte a giustificare il provvedimento, sulla base di imprecisati dati documentali, non riscontrati né riscontrabili, e senza alcuna preventiva audizione dell'interessato, la revoca dell'incarico di consulenza tecnica conferito in data 21 marzo 2007 dal Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS, originario titolare del procedimento penale n. 2057/06/21 cd. WHY NOT, al Dr. Gioacchino GENCHI e la contestuale acquisizione, delegata al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro e al R.O.S. – Reparto Indagini Tecniche di Roma, di tutto il materiale documentale, in forma cartacea ed informatica, acquisito al procedimento dal Pubblico Ministero titolare e consegnato al consulente per l'espletamento dell'incarico.

In particolare.

1) In data 30 ottobre 2007, il dr. Dolcino FAVI, nella veste di Avvocato Generale facente funzioni di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, predisponendo, nell'ambito della procedura di *avocazione* del procedimento penale n. 2057/06 mod.21 e 7146 mod. 44, decreto di revoca, con effetto immediato, dell'incarico consulenziale conferito dal P.M. dr. de

MAGISTRIS al dr. Gioacchino GENCHI in data 21 marzo 2007, adducendo, a giustificazione del provvedimento:

- *“che per quel che appare da notizie di stampa – acquisite dall’UFFICIO e nelle quali sono riportati testualmente brani di relazioni depositate, redatte dal Consulente dott. GENCHI nell’espletamento del suo mandato – nonché per quanto risulta da altri documenti e da comunicazioni ricevute dal Sig. PROCURATORE della REPUBBLICA di CATANZARO che il predetto Consulente:*

- 1. potrebbe avere erroneamente svolto la attività tecnica delegata con violazione dei doveri di corretta e leale collaborazione con il P.M. delegante conformemente al suo ruolo processuale, sollecitandolo alla acquisizione di tabulati telefonici di persone per le quali vi è riserva costituzionale di procedimenti di acquisizione garantiti dalla Legge;*
- 2. potrebbe avere trascurato di procedere, in altro procedimento – ancora in occasione di richieste di acquisizione – all’accertamento delle complete ed esatte generalità, nonché delle eventuali funzioni parlamentari svolte dalle persone intestatarie delle utenze;*
- 3. potrebbe avere utilizzato i tabulati acquisiti in un procedimento in altro diverso, senza darne, peraltro, preventiva doverosa comunicazione al P.M. delegato alle indagini preliminari del procedimento nell’ambito del quale i tabulati erano stati acquisiti;*
- 4. potrebbe avere richiesto la acquisizione di tabulati di utenze intestate a magistrati in servizio presso questo Distretto, in violazione, a parere di questo Generale Ufficio, dell’art. 11 c.p.p.”;*

e, ancora, asserendo l’opportunità, per motivi economici, di conferire l’incarico ai Carabinieri del R.O.S. piuttosto che ad un professionista privato, atteso *“che appare certamente meno oneroso e senza detrimento del livello di elaborazione tecnica, conferire l’incarico al R.O.S. dei carabinieri piuttosto che ad un professionista privato, anche in considerazione che per quanto attiene in concreto all’impegno economico, in diverse interrogazioni è stato sollevato recentemente a livello parlamentare il problema della eccessiva onerosità delle indagini tecniche”;*

2) Sempre in data 30 ottobre 2007 il dr. FAVI redigeva separata nota di accompagnamento al citato decreto di revoca, indirizzata al consulente, con la quale gli veniva richiesta la

immediata restituzione del materiale informatico e cartaceo di cui avesse attuale disponibilità, nonché di *“quello del quale fosse venuto casualmente in possesso, con riferimento, ovviamente, solo alla documentazione attinente al processo”*, rammentando al dr. GENCHI che *“trattandosi di documentazione riservata – ed in un caso almeno anche classificata”* non gli era consentito conservarne copia, neppure in forma di appunti ovvero di annotazioni di qualsiasi tipo, ad eccezione delle minute delle sue relazioni.

3) Ancora, in data 30 ottobre 2007, e dunque, contestualmente al provvedimento revoca dell'incarico consulenziale al dr. GENCHI, il dr. FAVI conferiva, nell'ambito del procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT avvocato in data 19 ottobre 2007, delega di indagini ai sensi dell'art. 370 c.p.p., affinché, *“quale organo di supporto tecnico del Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catanzaro, responsabile unico delle indagini di p.g.”*, il R.O.S. dei Carabinieri di Roma, procedesse:

- *all'analisi ed elaborazione analitico-relazionale dei dati di traffico delle utenze telefoniche e delle codificazioni degli apparati IMEI, per i periodi di interesse investigativo evidenziati in ciascun decreto di acquisizione del traffico telefonico;*
- *all'esame delle apparecchiature telefoniche mobili, delle SIM card e della ulteriore documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria;*
- *ad ogni altra attività connessa agli adempimenti investigativi sopra indicati, incrociando i dati acquisiti, anche nel corso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, con le risultanze del traffico telefonico elaborato e con le ulteriori risultanze eventualmente emerse nel corso delle indagini;*
- *all'elaborazione grafica dei dati acquisiti e ad ogni ulteriore attività utile all'accertamento della verità,*

stante la necessità di procedere – a seguito della revoca dell'incarico di consulenza tecnica conferito dal P.M. procedente dr. de MAGISTRIS in data 21 marzo 2007 – *al completamento ed eventualmente allo sviluppo delle indagini tecnico-scientifiche sui dati di traffico telefonico relativi ad utenze in uso alle persone sottoposte alle indagini preliminari e a soggetti terzi, per quanto dovesse risultare utile ai fini di giustizia particolarmente, al fine di una compiuta ricostruzione dei fatti e dell'individuazione di eventuali responsabilità penali degli indagati in ordine alle prefigurate fattispecie delittuose per cui è procedimento.*

4) Il giorno successivo, 31 ottobre 2007, in esecuzione della citata delega, i Carabinieri del Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catanzaro e i Carabinieri del R.O.S. di Roma procedevano a notificare al dr. Gioacchino GENCHI il decreto di revoca dell'incarico e ad

acquisire, presso lo studio del professionista sito in Palermo, il materiale informatico e cartaceo afferente al procedimento c.d. WHY NOT.

In tal modo operando, si creavano i presupposti per l'inevitabile frammentazione della pista investigativa costituita dall'analisi logico/sistematica dei tabulati e, quindi, del complesso traffico delle conversazioni intercorse fra soggetti di interesse "istruttorio", pista seguita e sviluppata fin ab origine dal C.T. dottor GENCHI, con conseguente almeno parziale dissolvimento di tracce investigative che Polizia Giudiziaria e Consulenti tecnici stavano seguendo secondo le direttive del Magistrato inquirente, a sua volta già esautorato dall'inchiesta a seguito delle condotte anti giuridiche descritte sub lett. b) della presente rubrica;

in definitiva si andava a concretizzare, di fatto, una patologica attività di interferenza negativa rispetto alle iniziative, funzionali alle obbligatorie determinazioni di rito sull'esercizio dell'azione penale, del P.M. procedente in modo da favorire e recare oggettivamente un ingiusto vantaggio alle persone implicate nelle indagini preliminari e fra queste ai soggetti già coinvolti nella pregressa inchiesta c.d. "POSEIDONE", ("revocata" al Magistrato co-titolare nel marzo del 2007) sottoposti ad indagine dal sostituto procuratore de MAGISTRIS anche nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT, in riferimento a condotte fenomenicamente diverse siccome ritenute rilevanti in contesti di asserita, e comunque da verificare, anti giuridicità altrettanto diversi, con provvedimento del giugno 2007, anch'esso al centro di iniziative pre-disciplinari intraprese dai vertici degli Uffici inquirenti di CATANZARO, e segnatamente dal Procuratore Aggiunto Vicario e dall'Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale.

In CATANZARO e PALERMO il 30 e 31 ottobre 2007.

CAPO D)

IANNELLI ENZO

GARBATI ALFREDO

DE LORENZO DOMENICO

FAVI DOLCINO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 41 – 110 – 81 I cpv. – 323 – 479 – 378 c.p., perché, i primi tre in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, il quarto con condotte, fenomenicamente autonome, assunte nel periodo di “reggenza” della Procura Generale della Repubblica di CATANZARO sul cui tracciato finalistico/eziologico si andavano ad innestare, a partire dal dicembre del 2007, i successivi comportamenti concorsuali riconducibili agli altri attuali indagati, agendo il primo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il secondo ed il terzo in quella di Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc, c.d. WHY NOT, in violazione delle norme di legge disciplinanti gli istituti processuali della avocazione (art. 372 c.p.p.), della competenza funzionale per i procedimenti riguardanti i magistrati (art. 11 c.p.p.), della iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), dell'attività di indagine delegata alla P.G. (art.370 c.p.p.) e, in generale, delle garanzie difensive dell'indagato e attraverso l'adozione di una serie di provvedimenti formali aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, si determinavano, nell'ambito dello stesso procedimento penale avvocato, in assenza di formali ed autonomi provvedimenti di iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p. ed in violazione delle garanzie difensive previste dalla Legge processuale a tutela dei soggetti che rivestono la qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari, a conferire deleghe di indagini ai Carabinieri del R.O.S. – Reparto Indagini Tecniche di Roma, per l'espletamento di accertamenti sull'attività di acquisizione dei dati di traffico telefonico di soggetti d'interesse investigativo, attività propria del Pubblico Ministero procedente (in tal modo agendo in violazione dell'art. 11 c.p.p.), nonché sulle attività tecniche di rilevazione, analisi ed elaborazione dei dati medesimi demandate, giusto incarico del 21 marzo 2007, al consulente tecnico del Pubblico Ministero dr. Gioacchino GENCHI e da questi espletate nel suo studio di Palermo, allo scopo di prospettare falsamente, sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici del R.O.S. compendiate nell'annotazione del 12 gennaio 2008, la illegittimità ed illiceità dell'operato del Pubblico Ministero procedente oltre che la inutilizzabilità processuale dei dati in tal modo acquisiti.

Segnatamente.

1) In data 15 novembre 2007 il dr. FAVI, nella veste di Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro trasmetteva ai Carabinieri del R.O.S. di Roma - Luogotenente Luciano SANTORO- al numero di fax 06-86333464, una richiesta di informazioni afferente il contenuto della nota del 7 novembre 2007, nella quale il Procuratore della Repubblica di Roma chiedeva di conoscere se nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT fosse stato acquisito il tabulato relativo all'utenza recante numero 3351282774 (risultata essere in uso al Sen. Clemente MASTELLA) e se tale tabulato fosse stato esaminato ed elaborato dal consulente.

Veniva inoltre richiesta copia delle due relazioni citate nella nota del Procuratore della Repubblica di Roma del 7 novembre 2007.

Con tale ultima nota, il Procuratore della Repubblica di Roma, in relazione alla nota SDI 352/07 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro concernente la intercettazione di conversazione riguardante il Ministro della Giustizia On. Clemente MASTELLA trasmetteva al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e, per conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il decreto di acquisizione del traffico telefonico relativo all'utenza n.3351282774 del 20 aprile 2007, nonché le relazioni del C.T. dr. GENCHI del 20 aprile 2007 e del 25 luglio 2007, *“esclusivamente nelle parti afferenti l'utenza in uso al Ministro della Giustizia on. Clemente Mastella”*, nonché copia del verbale di sommarie informazioni testimoniali di Giuseppe TURSI PRATO rese in data 11 ottobre 2007.

2) In data 23 novembre 2007 il Procuratore Generale F.F. dr. FAVI richiedeva, in relazione a precedente delega dell'8 novembre 2007 (non rinvenuta agli atti), al Reparto Indagini Tecniche del R.O.S. di Catanzaro approfondimenti con riguardo a *STELLATO Massimo Giacomo - in servizio presso i Servizi di Sicurezza Militare (ex SISMI) e indagato nel procedimento c.d. WHY NOT - al quale risultava riconducibile l'utenza telefonica n. 330/6048498.*

In particolare si chiedeva al Reparto di accertare: a) se fossero stati richiesti i relativi tabulati; b) in caso affermativo, se tali tabulati fossero stati processati, con particolare riferimento ai numeri telefonici (riservati per ragioni di sicurezza nazionale) chiamati e chiamanti.

La nota concludeva “con riserva di inviarvi il dossier in possesso di questo Ufficio, tramite il Nucleo Operativo di Catanzaro”.

3) Sempre in data 23 novembre 2007 il dr. FAVI trasmetteva una nota indirizzata ai Carabinieri del R.O.S. -Reparto Tecnico - Roma delegati al compimento dei seguenti adempimenti:

1. Precisare il numero complessivo dei tabulati telefonici acquisiti agli atti, provvedendo cortesemente alla stampa delle relative richieste avanzate dal consulente, dott. Genchi, al Pm;
2. Verificare e comunicare se vi siano tabulati riferibili a soggetti per i quali è prevista la garanzia ex art. 4 L.140/2003, e se tali dati siano stati processati; al fine di evadere la presente richiesta potrete comunicare ai funzionari responsabili presso il gestori l'elenco dei numeri telefonici risultanti dagli elaborati e dagli elenchi in possesso del consulente;
3. Al fine di verificare la congruenza della informazione ai fini delle indagini, vorrete comunicarmi se siano stati acquisiti e processati tabulati riferibili a cariche politiche o istituzionali dello Stato;

4) Il 13 dicembre 2007 i Sostituti Procuratori Generali dott.ri Alfredo GARBATI e Domenico DE LORENZO richiedevano al R.O.S. dei Carabinieri di Roma – Reparto Tecnico, ad integrazione della delega ex art. 370 c.p.p. già conferita di:

- A. *Verificare, attraverso gli accertamenti tecnici necessari, le operazioni svolte dal C.T. Gioacchino GENCHI sul telefono cellulare sequestrato a SALADINO Antonio, giusta provvedimento n. 2057/06 R.G.N.R. mod.21, o eventualmente prendendo spunto da circostanze dagli atti originati dall'acquisizione delegata il 30.10.2007 con atto n. 1/07 R. Avoc svolta il 31 successivo, la data nella quale con certezza sia stato acquisito il dato che correla l'utenza n.335/1282774 al Sen. Clemente MASTELLA;*
- B. *Verificare con riferimento all'acquisizione delle utenze riferite alla Presidenza del Consiglio le operazioni compiute da G. GENCHI nell'individuazione dei relativi intestatari;*
- C. *Acquisire presso le compagnie di riferimento gli interi incarti afferenti i dati forniti e le richieste avanzate, anche per le c.d. "anagrafiche", dal C.T. GENCHI nell'ambito dei procedimenti n. 2057/06 RGNR mod. 21 e 1217/05 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Catanzaro. (Inchiesta c.d. POSEIDONE, all'epoca in corso di trattazione presso l'Ufficio del P.M. di primo grado di CATANZARO.)*

All'esito degli accertamenti delegati, in data 15 gennaio 2008, veniva depositata presso l'Ufficio della Procura Generale di Catanzaro l'annotazione n. 589/2 di prot. 2007 del 12 Gennaio 2008 a firma del Comandante del Reparto Tecnico del R.O.S. di Roma Col. Pasquale ANGELOSANTO, nella quale veniva, tra l'altro, affermato:

- dalle complessive risultanze delle indagini tecniche e dalla verifica degli atti processuali, si ritiene che il consulente dott. Gioacchino GENCHI abbia acquisito conoscenza della certa riconducibilità dell'utenza telefonica cellulare n. 3351282774 al suo usuario Sen Clemente MASTELLA sin dal 23 marzo 2007, data attribuita dal "sistema operativo" dei computers impiegati dallo stesso consulente al file di importazione (comunque effettuata tra il 21 e 23 marzo 2007) dei dati delle memorie dei telefoni cellulari in sequestro, di proprietà dell'indagato Antonio SALADINO;
- nel periodo compreso tra il 23.03.2007 (data attribuibile all'analisi delle memorie in sequestro) e il 20.04.2007 (decreto del P.M. per i tabulati) il consulente viene officiato anche dell'ascolto delle intercettazioni (in queste il Senatore dialoga direttamente con l'indagato sottoposto a controllo), le cui trascrizioni (dalla loro lettura i riferimenti al Ministro in carica appaiono chiari, anche per il contenuto dei colloqui censurati) risultano depositate presso l'ufficio del P.M. procedente il 24 marzo 2007, come annotato a margine della nota di consegna redatta dalla P.G. delegata al riascolto delle conversazioni",

relazione utilizzata, da un lato, dai Sostituti Procuratori Generali dott.ri GARBATI e DE LORENZO per fondare, unitamente agli altri elementi richiamati sub lett. e) della presente rubrica, la richiesta di archiviazione del procedimento avvocato nei confronti dell'indagato MASTELLA, vistata dal Procuratore Generale dottor IANNELLI, in ragione della asserita inutilizzabilità dei dati di traffico telefonico acquisiti, in violazione delle guarentigie parlamentari di cui agli artt. 4 e 6 L.140/2003 con provvedimento del 20.04.2008 del Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS; dall'altro, dal Procuratore Generale dottor E. IANNELLI per redigere la segnalazione disciplinare del 23 maggio 2008 a carico del Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS, avente ad oggetto anche l'asserita illegittima acquisizione dei tabulati telefonici del Parlamentare e Ministro di Giustizia Clemente MASTELLA e la costituzione, *su imput del consulente*, di una banca dati che *annoverava migliaia di utenze telefoniche, intestate a Magistrati, Parlamentari e, perfino, di utenze coperte da segreto di Stato.*

In tal modo operando, in definitiva si dava impulso ad attività, apparentemente protese ad un controllo formale, in proiezione procedimentale, su di una parte dell'iter investigativo seguito dal P.M. originariamente titolare dell'inchiesta WHY NOT, in realtà funzionali all'accertamento di fatti-reato e/o di condotte in astratto rilevanti in ottica disciplinare che esulavano dall'ambito perimetrale dell'inchiesta avvocata (sia per i limiti intrinseci all'istituto dell'avocazione, sia per l'autonomia del percorso predisciplinare rispetto a quello "penale", sia per i chiari riferimenti ad

altra e diversa inchiesta giudiziaria, c.d. POSEIDONE, in corso di "istruzione" presso la Procura della Repubblica di CATANZARO), attività che a stretto rigore sarebbero state di competenza:

- a) del Procuratore Generale della Repubblica in quanto titolare dell'autonomo e distinto potere di controllo sulle Procure del Distretto;
- b) dell'Ufficio del P.M. di primo grado, evidentemente da investire nelle forme di Legge e previa obiettiva valutazione dei profili di competenza funzionale, territoriale e/o per connessione;

di guisa da arrecare un ingiusto danno ai soggetti di fatto inquisiti e, parallelamente, favorire e/o recare un ingiusto vantaggio alle persone implicate nelle indagini preliminari, fra le quali, oltre alla persona del Ministro della Giustizia pro tempore, ad una serie di soggetti già coinvolti nella pregressa inchiesta c.d. "POSEIDONE", ("revocata" al Magistrato co-titolare nel marzo del 2007) sottoposti ad indagine dal sostituto procuratore dottor de MAGISTRIS anche nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT, in riferimento a condotte fenomenicamente diverse siccome ritenute rilevanti in contesti di asserita, e comunque da verificare, antigiuridicità altrettanto diversi, con provvedimento del giugno 2007, anch'esso al centro di iniziative pre-disciplinari intraprese dai vertici degli Uffici inquirenti di CATANZARO, e segnatamente dal Procuratore Aggiunto Vicario e dall'Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale.

In CATANZARO, dall'ottobre 2007 al giugno 2008

CAPO E)

IANNELLI ENZO

GARBATI ALFREDO

DE LORENZO DOMENICO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 – 81 I cpv. – 323 – 479 – 378 – 368 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il primo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, il secondo ed il terzo in quella di Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc. c.d. WHY NOT, in violazione delle norme di legge disciplinanti gli istituti processuali della avocazione (art. 372 c.p.p.) e della competenza (artt. 9 e ss.), nonché di quelle afferenti le attribuzioni, i compiti ed i doveri del P.M. (artt. 358 e 326 c.p.p.) e attraverso l'adozione di provvedimenti adottati sulla base di preventivi accordi interpersonali, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione degli stessi, aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, si determinavano a disporre, prima, in data 15 gennaio 2008 lo stralcio della posizione dell'indagato Clemente MASTELLA dal procedimento avvocato e la costituzione di autonomo fascicolo processuale recante n. 1/2008 R.Avoc., quindi, a richiedere in data 3-4 marzo 2008 l'archiviazione della posizione del predetto per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. – richiesta che veniva recepita nel decreto del G.I.P. di Catanzaro del 1° aprile 2008.

In particolare.

1) Il dr. ENZO IANNELLI, agendo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in violazione delle disposizioni disciplinanti l'istituto dell'avocazione di cui all'art. 372 c.p.p. e la competenza per connessione di cui all'art. 12 lett.a) c.p.p., disponeva, con provvedimento datato 15 gennaio 2008, sulla base del fascicolo processuale pervenuto dalla Procura della Repubblica di Roma il 29 novembre 2007:

a) l'iscrizione in autonomo fascicolo processuale del nominativo di *MASTELLA CLEMENTE*, nato a Ceppaloni (BN) il 5/02/1947 per i reati di cui agli artt. 323, 110, 640 C.P. e L.195/74 art. 7 commessi in epoca anteriore e prossima al 14/10/2007,

- b) la cancellazione del nominativo predetto dal procedimento penale n. 1/07 R.Avoc.;
- c) l'assegnazione del relativo procedimento congiuntamente ai Consiglieri DE LORENZO e GARBATI;

proseguendo, quindi, nell'opera di parcellizzazione dell'unitario contesto investigativo originariamente modellatosi sulla base della fisiologica progressione di indagini e posto a fondamento delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.;

e ciò nonostante che:

- sia dagli atti acquisiti al procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT al momento dell'avocazione, sia, successivamente, dal tenore di singoli atti di indagine, alcuni dei quali recepiti dall'Autorità avocante sulla base delle determinazioni "istruttorie" del P.M. di primo grado, nonché, ancora, dagli esiti dell'attività d'indagine esperita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma fossero emersi plurimi elementi indiziari legittimanti l'originaria iscrizione del nominativo di Clemente MASTELLA nei termini di cui al provvedimento del 14 ottobre 2007 a firma del Pubblico Ministero dr. Luigi de MAGISTRIS, indicativi - tra l'altro - di una presunta partecipazione concorsuale del MASTELLA nei fatti-reato ipotizzati a carico di altri indagati, e tra questi, segnatamente, di Antonio SALADINO, vero e proprio centro di attrazione di un consistente filone investigativo dell'inchiesta WHY NOT;
- lo stesso Ufficio del P.M. di Roma, dopo avere escluso l'esistenza di elementi atti a radicare la competenza funzionale e territoriale dell'A.G. capitolina ed avere rilevato che la contestazione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., imponeva di ritenere la connessione, ex art.12 lett. a) c.p.p., del procedimento trasmesso a Roma con il procedimento penale n. 2057/06/21 della Procura di Catanzaro, avesse, per tali ragioni e alla luce degli ulteriori elementi acquisiti, individuato la competenza per territorio dell'A.G. di Catanzaro ai sensi dell'art. 12 lett.a) c.p.p. e disposto la trasmissione dei relativi atti con provvedimento del 28 novembre 2007.

2) Successivamente, ALFREDO GARBATI e DOMENICO DE LORENZO, nell'esercizio delle loro funzioni di Sostituti Procuratori Generali designati alla trattazione del procedimento n. 2/07 R. Avoc. a carico di MASTELLA CLEMENTE, nato a Ceppaloni (BN) il 5/02/1947 per i reati di cui agli art. 323, 110, 640 C.P. e L.195/74 art. 7 commessi in epoca anteriore e prossima al 14/10/2007, originato da uno stralcio del procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT, n.1/08 R. Avoc., agendo in violazione delle disposizioni disciplinanti l'istituto dell'avocazione di cui all'art. 372 c.p.p., della competenza per connessione di cui all'art. 12 lett.a) c.p.p. e degli artt. 358 e 326 c.p.p., richiedevano con provvedimento del 3-4 marzo 2008, quindi a distanza di meno di cinquanta giorni dalle

determinazioni assunte in tema di iscrizione, "vistato" dal Procuratore Generale dottor IANNELLI, al Giudice per le Indagini Preliminari di Catanzaro l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p., evidenziando in motivazione:

- che dalle emergenze specifiche versate agli atti del procedimento penale avvocato e costituite da:

- riferimenti contenuti nelle dichiarazioni di Caterina MERANTE rese nel verbale del 26 marzo 2007;
- conversazione telefonica intercettata del 10 marzo 2006 delle ore 08.59.35 intercorsa tra Antonio SALADINO e tale "Enza";
- conversazione telefonica numero progressivo 1726, intercettata in data 9 marzo 2006 alle ore 20.17.46 in uscita dall'utenza del SALADINO verso l'utenza telefonica 335.1282774 intestata alla CAMERA DEI DEPUTATI;
- conversazione contraddistinta dal progressivo 2274, effettuata in data 16.03.2006 alle ore 11.37 in uscita sulla utenza del Saladino ed in entrata sull'utenza telefonica 335 1282774 intestata alla Camera dei Deputati;
- esiti dell'attività consulenziale del Dr. Gioacchino GENCHI di cui alla relazione n. 12 del 25 luglio 2007;
- dichiarazioni rese da Giuseppe TURSI PRATO in data 11 ottobre 2007;
- esiti dell'attività d'indagine esperita dalla Procura della Repubblica di Roma;
- esiti dell'attività d'indagine esperita dalla Procura Generale di Catanzaro;
- acquisizioni documentali presso la sede di Roma della società cooperativa IL CAMPANILE NUOVO in data 25 ottobre 2007;
- esiti della consulenza contabile del 29 gennaio 2007 dei dott.ri MURACA, IIRITANO e TORALDO;

risultava *"con assoluta evidenza l'insussistenza di qualsivoglia elemento utile a proiettare in giudizio una sostenibile accusa a carico del Sen. MASTELLA"* per i reati per i quali vi era iscrizione;

- che la sollecitazione dei consulenti contabili al compimento di ulteriori indagini, trasfusa nella relazione del 29 gennaio 2008, appariva non pertinente all'ambito del procedimento e alla competenza dell'A.G. di Catanzaro e tale, *"se raccolta"*, da portare l'Ufficio *"fuori della propria legittimazione territoriale, e forse funzionale, senza neppure una possibilità di connessione per l'assenza, in radice, di attrattive ipotesi di reato"*,

laddove al contrario emergeva dal complesso degli elementi indiziari acquisiti al procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT all'atto della iscrizione di Clemente MASTELLA e successivamente, in particolare:

- dal contenuto della nota informativa della Compagnia dei Carabinieri – N.O.R. di Lamezia Terme n.610/11-1 del 4 dicembre 2006;
- dal contenuto della nota informativa della Compagnia dei Carabinieri – N.O.R. di Lamezia Terme n.610/11-4 del 24 marzo 2006;
- dal contenuto dei verbali di trascrizione di intercettazioni di conversazioni telefoniche su utenze in uso ad Antonio SALADINO, trasfusi nelle note informative della Compagnia dei Carabinieri – N.O.R. di Lamezia Terme del 24 marzo 2006 e 11 aprile 2006;
- dal contenuto della conversazione del 10 marzo 2006 ore 08.59.35 intercorsa tra Antonio SALADINO e tale “Enza”; della conversazione telefonica progressivo 1726, del 9 marzo 2006 ore 20.17.46, in uscita dall'utenza del SALADINO verso l'utenza telefonica 335.1282774 intestata alla CAMERA DEI DEPUTATI; della conversazione telefonica progressivo 2274, del 16 marzo 2006 ore 11.37, in uscita dalla utenza del Saladino ed in entrata sull'utenza telefonica 335.1282774 intestata alla CAMERA DEI DEPUTATI;
- dalle dichiarazioni rese da Daniela MARSILI al Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS in data 22 gennaio 2007;
- dal contenuto delle agende e rubriche sequestrate al SALADINO con provvedimenti del Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS in data 6 febbraio e 12 marzo 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Caterina MERANTE al Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS il 26/27 marzo 2007 e 24 aprile 2007;
- dai relativi riscontri compendiati nella nota informativa n. 495/22-06 del 7 maggio 2007 del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro;
- dalle dichiarazioni rese da Alessandro LACHIMIA in data 11 aprile 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Lucia SIBIANO in data 16 aprile 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Pasquale CITRIGNO in data 16 aprile 2007
- dalle dichiarazioni rese da Giancarlo FRANZE' in data 17 aprile e 9 maggio 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Nadia DI DONNA in data 9 maggio 2007;
- dalle risultanze delle elaborazioni analitico-relazionali esperite dal CTU dr. Gioacchino GENCHI su dati di traffico telefonico; in particolare, dalle relazioni n. 8 del 9 luglio 2007 e n. 12 del 25 luglio 2007;

- dalle acquisizioni documentali effettuate presso enti pubblici e istituti bancari, nonché dagli esiti degli accertamenti di natura finanziaria e contabile esperiti dal CTU dr. Piero SAGONA;
- dalle dichiarazioni rese da Giuseppe TURSI PRATO al Pubblico Ministero di Catanzaro dr. de MAGISTRIS in data 11 ottobre 2007;
- dalle acquisizioni documentali effettuate presso la società cooperativa il CAMPANILE NUOVO in data 25 ottobre 2007;
- dagli esiti della relazione tecnica contabile dei consulenti Dott.ri MURACA, IIRITANO, TORALDO del 29 gennaio 2008;
- dagli esiti dell'attività di indagine della Procura della Repubblica di Roma (dichiarazioni di Giuseppe TURSI PRATO del 31 ottobre 2007; dichiarazioni di Caterina MERANTE del 14 novembre 2007; dichiarazioni di Giancarlo FRANZE' del 19 novembre 2007) e della stessa Procura Generale di Catanzaro (dichiarazioni di Caterina MERANTE del 21 novembre 2007, 3 e 5 gennaio 2008, 2 febbraio 2008; dichiarazioni di Simona SCARFONE del 14 gennaio 2008 e Alessandra MARONI del 14 gennaio 2008);
- dal contenuto di articoli di stampa acquisiti al procedimento in epoca successiva all'avocazione agevolmente riscontrabili;

l'esistenza di plurimi, significativi elementi funzionali alla doverosa iscrizione nel Registro degli "indagati" del nominativo di Clemente MASTELLA nei termini trasfusi nel provvedimento del 14 ottobre 2007 a firma del Pubblico Ministero assegnatario, elementi peraltro che, in relazione ai titoli di reato iscritti – anche nella forma della partecipazione concorsuale alle condotte antiggiuridiche ipotizzate a carico di Antonio SALADINO ed altri soggetti sottoposti ad indagine nel procedimento c.d. WHY NOT – ed alle stesse acquisizioni "istruttorie" intervenute nelle more, necessitavano di doverosi approfondimenti investigativi ulteriori, incompatibili, allo stato, con la definizione del procedimento mediante richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 c.p.p.;

in tal modo operando:

- veniva avallata la tesi, contraria alla realtà dei fatti, di una vera e propria presa di interesse personale del Pubblico Ministero di primo grado originariamente delegato all'inchiesta WHY NOT, che avrebbe iscritto il nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore nel Registro degli indagati a seguito della iniziativa cautelare, intervenuta esattamente un mese prima di detta iscrizione, dello stesso Ministro e dell'esercizio ripetuto dell'azione disciplinare nei suoi confronti, in un momento caratterizzato da ulteriori iniziative disciplinari in corso presso l'Ispettorato Generale;

- veniva all'uopo prospettata, contrariamente al vero, l'inesistenza di elementi atti, per un verso, a legittimare l'iscrizione nei termini indicati nell'originario provvedimento del 14 ottobre 2007 a firma del Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS, e per altro verso a dare impulso ad ulteriori investigazioni, doverose, necessarie e pertinenti, in relazione ai titoli di reato ipotizzati a carico del MASTELLA, sia in ottica monosoggettiva, sia in ottica plurisoggettiva;

di guisa che, nel mentre venivano formalizzati provvedimenti oggettivamente funzionali ad oscurare le tracce di plurimi segmenti della condotta di corruzione in atti giudiziari posta in essere, fra gli altri, dall'Avvocato Generale dottor Dolcino FAVI, ancora in servizio presso il Generale Ufficio di CATANZARO, si andava a concretizzare, di fatto:

-- una situazione di danno ingiusto nei confronti del P.M. già titolare dell'inchiesta WHY NOT, a carico del quale, peraltro, veniva implicitamente ed artificiosamente prospettata la decisione di iscrivere il nominativo di Clemente MASTELLA non per dovere procedimentale ma quale "reazione" alle iniziative disciplinari da questi assunte nella specifica qualità, in un contesto tale da rendere le relative determinazioni del Magistrato inquirente coerenti con l'ipotesi di reato ex art. 323 C.P., per come successivamente esplicitato dallo stesso Procuratore Generale di CATANZARO nella nota informativa del 23 maggio 2008, diretta all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, nel corpo della quale si stigmatizzava, fra l'altro: a) la mancanza in atti di alcuna giustificazione della iscrizione del Ministro pro tempore MASTELLA nel registro delle persone indagate; b) la -conseguente- possibile violazione della norma incriminatrice cristallizzata sub art. 323 C.P. ad opera del P.M. di primo grado già titolare del procedimento penale n.2057/06/21, da individuarsi nelle determinazioni assunte circa la posizione dell'on.le MASTELLA funzionali ad arrecare allo stesso *«un danno ingiusto quale reazione delle iniziative ministeriali a carattere disciplinare»*;

-- una parallela situazione di ingiusto vantaggio nei confronti delle persone implicate nelle indagini preliminari, fra le quali, la persona del Ministro della Giustizia pro tempore, e più in generale i soggetti sottoposti ad indagine in prospettive concorsuali la cui progressione investigativa subiva inevitabili, quanto oggettive, ripercussioni negative dalla settorializzazione delle varie posizioni procedurali.

In CATANZARO, dal 15 gennaio 2008 al 3 marzo 2008.

CAPO F)

IANNELLI ENZO

GARBATI ALFREDO

DE LORENZO DOMENICO

MURONE SALVATORE

CURCIO SALAVATORE

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 – 81 I cpv. – 323 – 479 – 378 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il primo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il secondo ed il terzo in quella di Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc. c.d. WHY NOT, il quarto nella veste di Procuratore Aggiunto Vicario, anche con funzioni di Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il quinto in quella di Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro delegato alla trattazione del procedimento penale n. 1592/07/21 già 1217/05/21 c.d. POSEIDONE, in violazione delle norme di legge disciplinanti gli istituti processuali della avocazione (art. 372 c.p.p.) e della competenza (artt. 9, 16, 12 c.p.p. e ss.), nonché di quelle afferenti le attribuzioni, i compiti ed i doveri del P.M. (artt. 358 e 326 c.p.p.) e attraverso l'adozione di provvedimenti adottati sulla base di preventivi accordi interpersonali, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione degli stessi, aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, si determinavano a disporre in data 10 marzo 2008 lo stralcio dal procedimento penale n. 2057/06/21=n.1/07 R. Avoc. c.d. WHY NOT -avvocato nell'ottobre del 2007- delle posizioni di PITTELLI Giancarlo, BONFERRONI Franco, CESA Lorenzo, CRETELLA LOMBARDO Walter, GALATI Giuseppe, GALATI Domenico Salvatore, per la riunione al procedimento n. 1592/07/21, già 1217/05/21 c.d. POSEIDONE, pendente presso l'Ufficio del P.M. di primo grado di CATANZARO; quindi a disporre, con provvedimento dell'1 aprile 2008 a firma del Sostituto Procuratore dott. CURCIO, lo stralcio dal procedimento penale n. 1592/07/21, già 1217/05/21 c.d. POSEIDONE delle posizioni di BONALDI Aldo, CESA Lorenzo, CHIARAVALLIOTI Giuseppe, CRETELLA LOMBARDO Walter, GALATI Giuseppe, LICO Santo, MERCURI Roberto, PAPELLO Giovanbattista, PITTELLI Giancarlo, SCHETTINI Fabio, SCORDO Annunziato, VOLPE Nicolino (stralcio funzionale alla richiesta del 7 aprile 2008 a firma

del Sostituto Procuratore dott. CURCIO di archiviazione parziale delle posizioni di tutti i nominativi suddetti per infondatezza delle notizie di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. – richiesta che veniva accolta con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro dott. Tiziana MACRI' in data 28 aprile 2008).

In particolare:

1) I dott.ri Alfredo GARBATI e Domenico DE LORENZO, Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc, c.d. WHY NOT, disponevano, sulla base di *informative ricevute dal Procuratore della Repubblica in sede e a seguito delle riunioni di coordinamento investigativo con il dott. CURCIO*, con provvedimento del 10 marzo 2008, vistato dal Procuratore Generale dottor IANNELLI, e quindi firmato anche dal Sostituto Procuratore dott. BRUNI il successivo 13 marzo 2008, lo stralcio dal procedimento c.d. WHY NOT delle posizioni di:

- PITTELLI Giancarlo, iscritto nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT per i reati di cui agli artt. 416 e 2 legge n. 17/1982, 640 e 640 bis c.p. commessi in Catanzaro ed altre parte del territorio nazionale ed estero a decorrere dal 1°.01.2001;
- BONFERRONI Franco, iscritto nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT per i reati di cui agli artt. 416, 110, 640 c.p. e 2 L. n. 17/1982, commessi in Catanzaro ed altre parte del territorio nazionale ed estero a decorrere dal 1°.01.2001; nonché per il reato di cui all'art. 319 c.p.;
- CESA Lorenzo, iscritto nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT per i reati di cui agli artt. 416, 110, 640 e 640 bis c.p., 2 L. n. 17/1982 e 7 L.195 del 1974 commessi in Catanzaro ed altre parte del territorio nazionale ed estero a decorrere dal 1°.01.2001; nonché per il reato di cui all'art. 317 c.p.;
- CRETELLA LOMBARDO Walter, iscritto nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT per i reati di cui agli artt. 416 e 2 L. n. 17/1982 commessi in Catanzaro ed altre parte del territorio nazionale ed estero a decorrere dal 1°.01.2001; nonché per il reato di cui all'art. 7 L.195 del 1974;
- GALATI Giuseppe, iscritto nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT per i reati di cui agli artt. 416, 110, 640 e 640 bis c.p., 2 L. n. 17/1982 e 7 L.195 del 1974 commessi in Catanzaro ed altre parte del territorio nazionale ed estero a decorrere dal 1°.01.2001;
- GALATI Domenico Salvatore, indagato nel procedimento c.d. WHY NOT per il reato di cui all'art. 648 bis c.p.

e la trasmissione dei relativi atti all'Ufficio della Procura della Repubblica di Catanzaro titolare del procedimento n. 1592/07/21, già 1217/05/21 c.d. POSEIDONE, in applicazione dell'art. 16 c.p.p. per la posizione del PITTELLI (risultando iscritto a suo carico nel procedimento c.d. POSEIDONE il più

grave reato di cui all'art. 648 bis c.p.); degli artt. 9 e 16 c.p.p. per la posizione di BONFERRONI Franco, CESA Lorenzo, CRETELLA LOMBARDO Walter e GALATI Giuseppe (risultando iscritte a loro carico nel procedimento POSEIDONE condotte associative di cui all'art. 416 c.p. più risalenti nel tempo); dell'art. 12 c.p.p. per la posizione di GALATI Domenico Salvatore, in quanto ritenuta collegata a quella del PITTELLI,

rappresentando, in contrasto con le emergenze procedimentali, che:

- l'iscrizione nel procedimento WHY NOT del nominativo di PITTELLI Giancarlo risultava con evidenza una *"filiazione"* di quella del procedimento POSEIDONE in quanto nel procedimento avvocato il tema d'indagine, in evidente connessione soggettiva con quelli oggetto del POSEIDONE riguardava esclusivamente le vicende relative alle società "AT ALBERGHIERA" e "ROMA 9", ossia un settore su cui il consulente dott. SAGONA aveva ricevuto specifico ed ulteriore incarico, mentre la maggior parte dell'indagine sul Sen. PITTELLI era già stata delegata al medesimo consulente nell'ambito dell'inchiesta POSEIDONE; che l'iscrizione, per titoli di reato e sovrapposizione temporale di condotte, appariva sostanzialmente coincidente con quella disposta nel procedimento POSEIDONE; che alcun collegamento risultava a carico del PITTELLI con la posizione di SALADINO Antonio (uno dei principali indagati del procedimento c.d. WHY NOT);
- l'iscrizione nel procedimento WHY NOT del nominativo di BONFERRONI Franco, per titoli di reato e sovrapposizione temporale di condotte, appariva sostanzialmente coincidente con quella disposta nel procedimento POSEIDONE; che a suo carico era stato ipotizzato anche l'illecito di cui all'art. 319 c.p. del quale non si rinvenivano in atti estremi *fattuali a sostegno*;
- l'iscrizione nel procedimento WHY NOT del nominativo di CESA Lorenzo, per titoli di reato e sovrapposizione temporale di condotte, appariva sostanzialmente coincidente con quella disposta nel procedimento POSEIDONE; che a suo carico era stato ipotizzato anche l'illecito di cui all'art. 317 c.p. del quale non si rinvenivano in atti *estremi fattuali a sostegno*;
- l'iscrizione nel procedimento WHY NOT del nominativo di CRETELLA LOMBARDO Walter, per titoli di reato e sovrapposizione temporale di condotte, appariva sostanzialmente coincidente con quella disposta nel procedimento POSEIDONE; che a suo carico era stato ipotizzato anche l'illecito di cui all'art. 7 L195/1974;
- l'iscrizione nel procedimento WHY NOT dei nominativi di BONFERRONI Franco, CESA Lorenzo, CRETELLA LOMBARDO Walter costituiva una *"reiterazione processuale impeditiva, fra l'altro, dell'astratta possibilità di configurare una rappresentazione soggettiva integrante un unitario*

programma criminoso” e che dall’analisi delle tre posizioni si rilevava “il difetto degli estremi da cui desumere collegamenti dei predetti con il SALADINO”;

- *l’iscrizione nel procedimento WHY NOT del nominativo di GALATI Giuseppe costituiva il risultato di una duplicazione processuale, atteso che le emergenze del procedimento avvocato in relazione al predetto si esaurivano nei rapporti con Roberto Mercuri, Lorenzo Cesa, e Cretella Lombardo ed i contatti telefonici fra loro, già temi d’indagine del procedimento Poseidone, mentre i rapporti con il Sen. Pittelli appaiono di comunanza politica e di difesa tecnica come risulta dal contenuto dell’interrogatorio assunto nel procedimento 1592/2007;*

proseguendo, in tal modo, nell’opera di parcellizzazione dell’unitario contesto investigativo inerente l’inchiesta WHY NOT, originariamente modellatosi sulla base della fisiologica progressione di indagini e posto a fondamento delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p., anche attraverso il richiamo e la valorizzazione del sistema di norme eretto dal Legislatore a disciplina dei casi di “connessione” a fronte di prospettazioni accusatorie, radicate in diversi procedimenti penali, per un verso eterogenee e per altro verso non riconducibili, quanto meno allo stato delle acquisizioni istruttorie, ad alcuna delle ipotesi cristallizzate sub art. 12 Codice di Rito vigente;

e ciò nonostante:

- che le iscrizioni dei nominativi di PITTELLI Giancarlo, BONFERRONI Franco, CESA Lorenzo, CRETELLA LOMBARDO Walter, GALATI Giuseppe nell’ambito del procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT, disposte con provvedimenti del Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS in data 15 giugno 2007 e 12 luglio 2007 (per GALATI Giuseppe), afferissero evidentemente a più ampie vicende criminosi (presunta illecita gestione regionale di appalti, commesse, finanziamenti pubblici destinati ai settori dell’informatizzazione e innovazione tecnologica, lavoro interinale, formazione professionale, agricoltura, turismo, sanità, energia eolica; connessi meccanismi corruttivi strumentali all’indebita captazione dei fondi pubblici; pagamento di “tangenti” a politici ed amministratori; finanziamento illecito ai partiti; assunzione clientelare di personale presso le società beneficiarie dei fondi pubblici) del tutto distinte ed autonome rispetto a quelle oggetto di indagini nell’ambito del procedimento c.d. POSEIDONE (presunta illecita gestione da parte del governo regionale dei finanziamenti pubblici destinati al settore dell’emergenza ambientale, rifiuti, depurazione delle acque) e a fatti-reato diversi ed ulteriori (quali, a titolo esemplificativo, i reati di cui agli artt. 640/640 bis c.p.; 7 L. 195/1974; 319 c.p.; 317 c.p.), in alcuni casi già tecnicamente incompatibili con le iscrizioni eseguite nell’ambito dell’inchiesta POSEIDONE (riciclaggio in riferimento alla truffa semplice o qualificata, laddove la condotta della “sostituzione” o del “trasferimento” di danaro o altre

- utilità presuppone inderogabilmente la mancata compartecipazione nel c.d. reato presupposto), anche con riguardo al rispettivo contesto spazio-temporale di accadimento;
- che l'iscrizione di GALATI Domenico Salvatore fosse intervenuta esclusivamente nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT, dato di per sé emblematico del diverso ed autonomo percorso storico/fenomenico/investigativo che caratterizzava detto iter procedimentale rispetto a quello dell'inchiesta POSEIDONE, eppure oscurato e superato nel provvedimento in data 10 marzo 2008 dal rilievo secondo cui, premessa (testuale) *«la sussistenza di uno stretto collegamento fra lui»* -GALATI Salvatore Domenico- *«ed il Sen. PITTELLI»*, desumibile *«dalla definizione di “longa manus” del primo nei confronti dell'altro esplicitamente attestata a pag. 271 del decreto di perquisizione più volte citato»*, *«la posizione del GALATI Salvatore è attratta ex art. 12 c.p.p. atteso lo stretto collegamento con quella del PITTELLI»*, e ciò senza alcuna enunciazione, nemmeno formale ed in via di astrazione, delle ipotesi di reato per le quali avrebbe dovuto operare l'asserita attrazione di posizioni ex art. 12 C.P.P., con la conseguenza di inserire in un contesto istruttorio in corso segmenti comportamentali del tutto scollegati dall'insieme siccome riconducibili, peraltro, a soggetto mai sottoposto ad indagini in quell'ambito investigativo, privando, ex adverso, le indagini dell'inchiesta WHY NOT dell'ennesimo tassello di ritenuto interesse nella originaria progressione di indagine;
 - che tali evenienze, per un verso, fossero ricavabili dalle emergenze inerenti le iscrizioni operate nei due diversi contesti procedimentali, la cui lettura avrebbe dovuto fondare la conclusione della non sovrapponibilità di condotte, e quindi di sviluppi investigativi, ontologicamente incompatibili per diritto positivo, e per altro verso risultassero formalmente segnalate dal consulente tecnico nominato in ambo i procedimenti, dott. Piero SAGONA, che con missiva del 18 dicembre 2007 indirizzata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro dott. Enzo IANNELLI e ai Sostituti Procuratori applicati al procedimento dott.ri Pierpaolo BRUNI e Francesco DE TOMMASI, evidenziava gli elementi di novità e continuità dell'inchiesta c.d. WHY NOT rispetto all'inchiesta c.d. POSEIDONE, indicando le pagine del decreto di perquisizione del 15 giugno 2007 da cui avrebbero potuto evincersi riferimenti afferenti, in particolare, alla posizione dell'Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI, già indagato nel procedimento penale n. 1217/05/21, allegando alla nota illustrativa le relazioni tecniche di riferimento ed elencando i nominativi dei soggetti che a fini investigativi sarebbe stato utile escutere;
 - che le iscrizioni dei suddetti nominativi nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT risultassero fondate su plurimi elementi indiziari, documentali e informativi (analisi delle compagini societarie e dei correlati meccanismi di controllo e collegamento; informative di P.G.; verbali

di sommarie informazioni testimoniali; interrogatori; analisi dei dati di traffico telefonico correlata alle ulteriori risultanze investigative; intercettazioni telefoniche, analisi delle relazioni economico-finanziarie compendiate negli elaborati del C.T.U. dr. Piero SAGONA; documentazione in atti e relativi elaborati consulenziali) acquisiti durante la progressione delle indagini del procedimento poi avvocato, indicativi – tra l'altro – di una presunta, e comunque da verificare, partecipazione concorsuale e/o associativa dei suddetti nei fatti-reato ipotizzati a carico di altri indagati, e tra questi, segnatamente, di Antonio SALADINO, vero e proprio centro di attrazione di un consistente filone investigativo dell'inchiesta WHY NOT, già a sua volta oggetto di altri provvedimenti di settorializzazione tendenti alla parcellizzazione del materiale investigativo di riferimento;

2) in data 26 marzo 2008, il dott. CURCIO trasmetteva al Procuratore della Repubblica F.F. dott. MURONE il procedimento penale n. 4/2008 R. Avoc. nei confronti di BONFERRONI Franco + altri, stralcio dal procedimento penale n. 1/07 Reg. Avoc., pervenuto dall'Ufficio della Procura Generale di Catanzaro il 19 marzo 2008, segnalando *“che la posizione indicata in rubrica al n. (5) Galati Salvatore Domenico non risulta iscritta nell'ambito del procedimento penale n. 1592/2007 – mod.21 (Poseidone), trattandosi di notizia di reato nuova. Lo stesso dicasi per la posizione di Pittelli Giancarlo relativamente alle ipotesi delittuose p.p. agli artt. 640, 640 –bis c.p. in relazione alle vicende societarie AT Alberghiera e ROMA 9”*; evidenziava inoltre che le residue posizioni e le contestazioni ulteriori apparivano del tutto identiche alle iscrizioni a suo tempo eseguite nell'ambito del procedimento c.d. POSEIDONE; il successivo 27 marzo 2008 il dott. MURONE assegnava il procedimento al dott. CURCIO *“per le conseguenti determinazioni ed iscrizioni”*;

3) In data 1° aprile 2007, il dott. CURCIO disponeva lo stralcio dal procedimento n. 1592/07/21 c.d. POSEIDONE -da cui derivava il procedimento penale n. 1477/08/21- delle posizioni di:

- BONALDI Aldo, BONFERRONI Franco, CESA Lorenzo, CHIARAVALLIOTI Giuseppe, CRETELLA LOMBARDO Walter, GALATI Giuseppe, LICO Santo, MERCURI Roberto, PAPELLO Giovanbattista, PITTELLI Giancarlo, SCHETTINI Fabio, SCORDO Annunziato, VOLPE Nicolino, per il reato di cui all'art. 2 L. 25 gennaio 1982 n. 17 in Catanzaro ed altre parti del territorio nazionale dal 2000 con condotta in atto;
- CRETELLA LOMBARDO Walter per i reati di cui agli artt. 416 c.p., 2 legge 25 gennaio 1982 n.17, nella Regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto;